

Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane Regolamento

Il presente Regolamento integra quanto non esplicitamente espresso nello Statuto sociale di cui intende essere interpretazione autentica e norma attuativa. Esso è fatto valere in virtù della sua approvazione avvenuta nell'Assemblea sociale tenuta a Marino (Roma) l'11.VII.2001.

1. Sede.

La sede legale della CNUPI è quella individuata dall'Assemblea dei soci in considerazione delle opportunità logistiche e dello svolgimento ottimale delle attività a livello nazionale.

2. Scopi.

A. In conformità a quanto sentenziato dal Consiglio di Stato in occasione del conferimento della personalità giuridica della CNUPI ed a quanto stabilito nell'art. 3 dello Statuto a proposito dell'inserimento delle Università Popolari afferenti alla CNUPI "nel sistema dei servizi di pubblica utilità...", gli scopi della CNUPI sono inoltre identificati nella piena attuazione di quanto dalla legislazione è previsto in materia di Educazione degli Adulti, Formazione, Formazione Continua e finalizzata, Educazione Permanente e Continua, Istruzione, Ricerca, Sperimentazione e promozione culturale.

B. Le finalità statutarie delle varie sedi devono rispettare i contenuti e lo spirito di quelle finalità contemplate nello Statuto della CNUPI. Ogni UP ha comunque la piena libertà di integrare il proprio Statuto con finalità di promozione sociale e culturale in conformità alle esigenze del territorio in cui opera ed a quanto è ritenuto opportuno dalla propria assemblea dei soci; il tutto, s'intende, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

3. Qualità di socio.

A. L'istituzione ammessa a far parte della C.N.U.P.I. può a buon diritto fregiarsi del titolo di Università Popolare.

B. A corredo della domanda di ammissione alla C.N.U.P.I. la Università Popolare postulante deve produrre la seguente documentazione:

- a. Copia integrale dello Statuto, dell'Atto costitutivo e di eventuale Regolamento.
- b. Elenco dei componenti del Consiglio Direttivo con le rispettive cariche.
- c. Indicazione dell'indirizzo del Presidente con recapiti telefonici.
- d. Indicazione dell'ubicazione dei locali di Segreteria con recapiti telefonici. Ove mai non si possedesse un proprio locale di segreteria, si dovrà indicare la disponibilità di un locale adatto di cui al punto successivo con recapito telefonico ed orari di funzionamento.
- e. Indicazione dei locali da adibire alle attività didattiche. Se la U.P. postulante non possiede tali adeguati locali, in proprietà, in locazione o in contratto di comodato registrato, dovrà produrre un documento di concessione delle strutture da parte di un Ente Locale (Comune, Consorzio di Comuni, Comunità Montana, Provincia, Regione) oppure da parte di una Istituzione scolastica o universitaria. In quest'ultimo caso si dovrà esibire la delibera favorevole del Consiglio d'Istituto corredata da nulla osta dell'Ente Locale proprietario (Comune o Provincia).
- f. Programma articolato delle attività già svolte o in programma.

C. Ai fini della valutazione dell'Ammissione di una nuova Università Popolare il parere di opportunità da parte del Coordinamento Regionale di pertinenza costituisce un significativo elemento di valutazione per l'Assemblea che, comunque, in conformità allo Statuto, conserva ed esercita piena sovranità in materia.

D. Il possesso dei requisiti di cui al punto 3 B, è da ritenersi indispensabile per poter considerare una U.P. attiva e, conseguentemente, utilizzabile nell'ambito di progettualità locali o nazionali.

E. La C.N.U.P.I., attraverso i suoi organismi, ha il dovere di aiutare la U.P. costituenda, postulante o già confederata all'ottenimento dei predetti requisiti.

F. La C.N.U.P.I. ha altresì la facoltà di verificarne l'effettivo possesso.

G. La Segreteria della C.N.U.P.I. è incaricata di redarre e di aggiornare costantemente l'anagrafe della consistenza delle vane U.P. confederate.

H. Ogni U.P. ha l'obbligo di segnalare alla Presidenza nazionale i mutamenti relativi al proprio Statuto, al Consiglio Direttivo, agli indirizzi ed ai recapiti telefonici.

4. Perdita della qualità di Socio.

A. Il versamento delle quote sociali è da effettuarsi entro il 30 marzo di ogni anno.

B. Per "morosità da oltre un anno" (cfr. Statuto, art. 6) si intende che la qualità di socio decade a far data dall'inizio dell'anno solare successivo al secondo per il quale risulta non essere stato effettuato il pagamento della quota sociale.

Esempio: una Università Popolare che non ha pagato la quota sociale dell'anno 2001 decadrà dalla qualità di socio dal primo gennaio 2003.

C. A carico di una Università Popolare o di una Associazione che si fregia dell'appartenenza alla C.N.U.P.I. senza esserne ancora socia o non possedendo più tale requisito, il Presidente, a nome ed a tutela della C.N.U.P.I., ha facoltà di avvalersi dei vigenti dispositivi di legge in materia di tutela del nome e di millantato credito, cfr. Statuto C.N.U.P.I. art. 12.

D. Tale atto di denuncia è da considerarsi tra gli obblighi del Presidente specialmente se ci si trova di fronte ad atti pubblici, accordi ufficiali, iniziative che comportino movimetazione di fondi.

E. La qualità di socio può essere perduta in caso di accentata mancanza di possesso di strutture operative in proprio, in comodato, in affitto etc., così come indicato a! precedente punto 3 B.

5. Il Consiglio Direttivo.

A. In conformità all'art. 10 dello Statuto il consigliere direttivo deve essere socio di una U.P. regolarmente afferente alla C.N.U.P.I. Pertanto in caso di perdita della qualità di socio della U.P. di appartenenza, si configura la necessità di procedere alla sostituzione del consigliere con altro che sia in possesso dei requisiti statuari.

B. Il consigliere direttivo decade dalla sua carica se sarà assente a più di due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo stesso, salvo adeguata e probante giustificazione. In ogni caso non potrà essere assente per più di tre volte.

6. Coordinamento Regionale.

A. In considerazione delle norme in materia di riforma della pubblica amministrazione, di federalismo e di riconosciute competenze alle Regioni, le U.P. della CNUPI operanti nell'ambito di una medesima Regione sono incoraggiate a creare un Coordinamento Regionale tra i cui scopi si individuano i seguenti:

1. promuovere uno scambio di esperienze, competenze e risorse;
2. Studiare le normative di carattere locale.
3. Rappresentare in maniera unitaria le istanze delle confederate negli ambiti regionali.

B. Tale Coordinamento opera esclusivamente nel proprio ambito regionale di competenza. Il portavoce di tale Coordinamento opera in conformità alla disciplina statutaria della CNUPI e con il rispetto delle competenze esclusive che questa riconosce alla Presidenza nazionale.

7. Meccanismi di pubblicità.

Quanto pubblicato nel sito ufficiale della C.N.U.P.I. è da considerarsi a tutti gli effetti pubblico e, per i soci, noto *erga omnes*.

8. Documentazione.

Entro il 30 agosto di ciascun anno, ogni U.P. dovrà far pervenire alla Presidenza oppure alla Segreteria la documentazione relativa alle attività svolte. La mancata consegna di tale documentazione potrebbe costituire elemento per considerare non più attiva la U.P. in questione.

9. Vigenza del Regolamento.

Il presente regolamento è da considerarsi abrogativo del precedente. Esso potrà essere mutato, integrato oppure abrogato soltanto con delibera dell'Assemblea dei Soci C.N.U.P.I. regolarmente convocata.